

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler                      Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner            Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi                      Massimo Moser  
Andrea Tinti                        Michael Schieder  
Stephanie Vigl                      Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte                Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	39i
del:	2020-04-01
autore:	Stefan Sandrini Roberto Cainelli

A tutti gli enti interessati

## Imposta sul valore aggiunto: corsi di formazione

I corsi di formazione e perfezionamento professionale sono esenti da IVA a determinate condizioni.<sup>1</sup>

A tale riguardo si possono distinguere due tipi di prestazioni:

1. la formazione, il perfezionamento, la riqualificazione, l'aggiornamento e la riconversione professionale impartiti da enti riconosciuti a tal fine dalle autorità pubbliche competenti
2. l'erogazione di corsi di formazione, perfezionamento, riqualificazione e riconversione del personale, con spese a carico degli enti pubblici.<sup>2</sup>

Entrambe le fattispecie godono dello stesso vantaggio ai fini della fatturazione.<sup>3</sup>

### 1 Corsi di formazione svolti da enti riconosciuti

Per essere esenti dall'IVA, la formazione professionale, il perfezionamento, la riqualificazione e la riconversione deve essere svolta da:

- istituzioni, scuole o altri organismi<sup>4</sup> riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, oppure
- entità non commerciali del terzo settore.

Il riconoscimento deve essere concesso con atto formale da parte della pubblica amministrazione competente<sup>5</sup> e deve riguardare specificamente la relativa formazione.<sup>6</sup>

Il riconoscimento può anche essere implicitamente concesso da enti pubblici approvando e/o<sup>7</sup> finanziando i corsi di formazione svolti.<sup>8</sup>

### 2 Corsi di formazione a carico degli enti pubblici

Per ottenere l'esenzione della formazione, del perfezionamento, della riqualificazione e della

1 Art. 10, comma 1, punto 20 DPR 633/1972

2 Art. 14, comma 10 L. 537/1993

3 Art. 10, comma 1, punto 20 DPR 633/1972, Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 182/E del 22.12.1998

4 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77 del 28.05.2001 e n. 53/E del 15.03.2007

5 Circolare del Ministero delle Finanze n. 150 del 10.08.1994 parte 7, punto 2, Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 73/E del 14.07.1998

6 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 205/E del 24.06.2002, n. 53/E del 15.03.2007 e n. 308/E del 05.11.2007

7 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E del 18.04.2011

8 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18.03.2008 punto 5

riconversione del personale retribuito dagli enti pubblici, non è richiesto alcun riconoscimento esplicito<sup>9</sup> dell'evento formativo da parte dell'autorità pubblica competente.<sup>10</sup>

L'esenzione si applica alla realizzazione di tutti i corsi che hanno come oggetto l'istruzione, la formazione, il perfezionamento, la riqualificazione e la riconversione professionale. Non è rilevante il soggetto che organizza e conduce i corsi.<sup>11</sup>

In definitiva, il regime di esenzione ha lo scopo di evitare che le istituzioni pubbliche debbano pagare l'IVA che altrimenti dovrebbe essere loro addebitata dagli organizzatori dei corsi. Questo al precipuo scopo di evitare di limitare la capacità della spesa pubblica in questo settore.<sup>12</sup>

In linea di principio, i partecipanti ai corsi di formazione devono essere dipendenti.<sup>13</sup> Tuttavia, anche i seguenti corsi di formazione possono beneficiare dell'esenzione ai fini IVA:

- quelli che non sono riservati esclusivamente al proprio personale, ma anche ai dipendenti di altri enti pubblici;
- quelli che sono orientati anche alla formazione di nuovi futuri collaboratori.<sup>14</sup>

L'esenzione si applica solo nei casi in cui le istituzioni pubbliche concludano accordi e/o convenzioni con soggetti terzi per l'erogazione dei corsi di formazione.<sup>15</sup> Non si applica, al contrario, nel caso di corsi organizzati e gestiti in via autonoma e diretta dall'ente stesso.<sup>16</sup>

Pertanto, i corsi organizzati dalle associazioni e/o collegi professionali per la formazione obbligatoria dei propri iscritti non sono coperti da questa esenzione.<sup>17</sup>

Le fatture emesse dai singoli relatori ad un ente pubblico sono quindi esenti da IVA solo se il relatore ha organizzato la formazione con la propria struttura<sup>18</sup> e non già se l'organizzazione dell'evento è curato direttamente dall'ente stesso.<sup>19</sup>


Ciò vale anche per i docenti stranieri per i quali deve essere emessa una auto-fattura (Paesi extra UE) o si deve procedere ad una integrazione della fattura stessa (Paesi UE).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>9</sup> La cd. „presa d'atto“

<sup>10</sup> CM n. 150/E del 10.08.1994, Parte seconda, punto 4; RM n. 182/E del 22.12.1998, come anche RM n. 100/E del del 25.07.2005, punto 1

<sup>11</sup> RM n. 17/E del 11.02.1997, RM n. 16/E del 27.01.2006

<sup>12</sup> RR.MM. n. 182/E del 22.12.1998 e n. 44/E del 19.03.1999

<sup>13</sup> CM n. 22/E del 18.03.2008

<sup>14</sup> CM n. 57/551034 del 06.12.1989

<sup>15</sup> RM n. 90/E del 19.03.2002

<sup>16</sup> RR.MM. n. 213/III-7-407 del 17.07.1995 e 84/E del 04.04.2003

<sup>17</sup> RM n. 84/E del 04.04.2003

<sup>18</sup> RM n. 81/430749 del 06.12.1990 e n. 24 del 02.08.1994

<sup>19</sup> RM n. 164/E del 02.11.2000